

STVDIO LA CROCE

DOTTORI COMMERCIALISTI

Giovanni La Croce
Andrea Pignataro
Cristina Falcone
Manuela Bianchi
Marco Sabatini
Mattia Berti
Marco Salvatori
Andrée Luraghi
Francesco Paltrinieri
Ferruccio Amenta
Alessio Ottolini
Jorma Eugenio Galimi
Barbara Chiarini
Antonio Santandrea
Ivana Sara Gigantiello
Giuseppe Saverio Pallini
Giulio Genzini
Paolo Regolo
Elena Lella
Luisa Surace
Giuliano Vincenzo Altieri
Calogero Vecchio
Dottori Commercialisti

Federico La Croce
Salvatore Tripolone
Praticanti

Spettabile
All Market s.r.l. Unipersonale in A.S.
Via Adriano Cecchi 300
59100 Prato (Po)

Stefan S.r.l. unipersonale in A.S.
Via Cava ang. Via Pontalto 26
59100 Prato (Po)

c.a.: Commissario Straordinario

Concerne: Proposta per l'assunzione di un incarico di consulenza tecnico contabile propedeutico alla promozione di azioni risarcitorie nei confronti del Collegio Sindacale delle società All Market s.r.l. Unipersonale in A.S. e Stefan S.r.l. unipersonale in A.S.

Egregio Commissario Straordinario,
mi avete informato della necessità di procedere con l'affidamento di un incarico di consulenza tecnico contabile volta alle verifiche economico-patrimoniali propedeutiche all'avanzamento di azioni risarcitorie nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale delle Vostre società, nel periodo antecedente all'apertura delle amministrazioni straordinarie.

1. Oggetto dell'incarico

Come anticipato in premessa, l'incarico attiene all'attività di verifica contabile, economica e patrimoniale propedeutica all'avanzamento di azioni risarcitorie nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale delle Vostre società, nel periodo antecedente all'apertura delle amministrazioni straordinarie.

Dette attività, per come ci avete comunicato, possono essere così riassunte:

Per la società All Market S.r.l.:

- Quantificazione del pregiudizio economico subito dalla Società, in conseguenza della negligente gestione dell'attività immobiliare svolta dalla Società. Accertamento degli specifici profili di imperizia imputabili al Collegio Sindacale, in relazione alla gestione degli immobili da parte di All Market.

- Quantificazione del pregiudizio subito dalla Società in conseguenza dell'acquisto del marchio Stefan, che parrebbe sia stata posta in essere al solo fine di coprire la perdita di bilancio di Stefan e sia viziata, tra l'altro, da una sovrastima del valore del marchio.
- Accertare se la condotta tenuta dai sindaci in occasione dell'operazione sul marchio Stefan, non solo abbia aggravato l'insolvenza di Stefan, ma abbia anche aggravato l'insolvenza di All Market.
- Comprendere cosa sarebbe accaduto al patrimonio di All Market (a prescindere dal pregiudizio rappresentato dall'acquisto in sè del marchio) se l'operazione sul marchio Stefan non fosse stata realizzata.
- Quantificazione del danno derivante dall'aggravamento dell'insolvenza, attraverso il criterio della differenza tra i netti patrimoniali oppure secondo altri criteri equitativi.

Per la società All Market S.r.l.:

- Operazione sul marchio Stefan S.r.l.: accertare il pregiudizio cagionato dall'operazione ovvero quanto tale operazione sul marchio abbia (i) ritardato l'emergere dell'insolvenza e quanto tale ritardo abbia (ii) aggravato l'insolvenza.
La stima del (i) ritardo dovrebbe essere basata, quanto meno, su una valutazione prognostica e presuntiva mentre la verifica dell'integrazione del nesso causale tra il ritardo e (ii) l'aggravamento dell'insolvenza dovrebbe essere fondata sul principio del più probabile che non oppure in subordine di perdita di chance.
- Quantificazione del danno derivante dall'aggravamento dell'insolvenza, attraverso il criterio della differenza tra i netti patrimoniali oppure secondo altri criteri equitativi.
- Fornire elementi utili a confutare le difese dei sindaci (supportate da una relazione di parte del dott. Ravone), svolte nel procedimento penale, in punto di legittimità del contratto di cessione del marchio Stefan.
- Stima del danno arrecato in ragione delle sanzioni e degli interessi maturati, cagionati dall'omesso pagamento dell'iva e dalle altre violazioni riscontrate; ciò prendendo una posizione sulle difese svolte dal Collegio sindacale in sede penale, con particolare riferimento alla condotta assunta dal Collegio, in punto di segnalazioni – a partire dal verbale del 17.3.2011 – circa il mancato versamento dell'acconto i.v.a. e più in generale (con i successivi verbali 10.6.2011; 5.9.2011, 16.12.2011, 24.2.2012, 30.6.2012, 6.8.2012) in relazione al progressivo stato di crisi aziendale.
- con riferimento al servizio di vigilanza preposto al ritiro degli incassi, occorre che venga chiarito: i) quando è cessato il servizio; ii) quando il Collegio Sindacale avrebbe potuto e dovuto avere conoscenza della predetta cessazione.
- è opportuno che sia chiarito da quale momento il Collegio sindacale – che ha svolto le funzioni fino ad ottobre 2012 – avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'attività distrattiva iniziata dai primi mesi del 2012 (quando è cessato il servizio di vigilanza) ed accertata – ex post – dal raffronto dei corrispettivi registrati in contabilità presso i diversi punti vendita ed i versamenti bancari degli introiti acquisiti dai diversi supermercati.
- è opportuno che sia chiarito se il Collegio avrebbe potuto e dovuto accorgersi del c.d. sistema "casse a nero", che ha generato distrazioni per un ammontare di diversi milioni di Euro.
- accertare e quantificare i pregiudizi cagionati dall'omessa tenuta di magazzino fiscale o di procedura amministrativo contabile adeguata. Si può sostenere, infatti, che tali omissioni abbiano potuto comportare imputazioni contabili di dati non certi nei bilanci. Occorre quindi accertare e quantificare quali pregiudizi siano conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., delle predette omissioni.
- indagine patrimoniale sui singoli componenti del Collegio Sindacale (dott. Stefano Cardini, dott. Filippo Cappellini, dott.ssa Raffaella Fantini), al fine di verificare se sono intestatari di beni immobili e/o se hanno compiuto atti di alienazione dei predetti beni.

2. Gruppo di lavoro

I responsabili dell'incarico saranno lo scrivente Mattia Berti nella sua qualità di partner responsabile della sede bolognese e un socio di studio, con minore anzianità.

3. Proposta dell'onorario e dei relativi termini di pagamento

L'onorario per le attività di cui al precedente art. 1 è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, recante i Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 39 comma 2 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270. L'art. 5 del predetto decreto stabilisce che "i compensi degli esperti sono determinati, di regola e fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell'incarico, in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140 (...), ridotti del 50%".

Lo scrivente ha quindi fatto riferimento all'art. 21 del D.M. 140/2012, concernente il compenso dei dottori commercialisti in relazione alle attività di valutazioni, perizie pareri, che prevede: "Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili".

"Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%

per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%

per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%".

Con riguardo ai valori a cui sono state applicate le percentuali sopra indicate, ridotte del 50%, sulla base delle informazioni che ci sono state fornite, sono stati considerati per la società All Market S.r.l. il valore di Euro 500 mila e per la società Stefan S.r.l. il valore di Euro 2.000.0000.

Applicando quindi le percentuali di cui all'art. 21 del D.M. 140/2012, ridotte del 50%, si ritiene di proporre un compenso, per entrambe le società, di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il compenso verrà corrisposto integralmente al momento della consegna dell'elaborato della consulenza tecnica.

Tutti i compensi indicati saranno maggiorati di Cassa di previdenza e di IVA.

I compensi verranno fatturati dallo Studio La Croce (in seguito "SLC" o "Studio") quale soggetto beneficiario, per gli accordi interni tra gli associati dello stesso, degli incassi derivanti dall'attività dei singoli professionisti associati, nonché di conseguenza quale soggetto incaricato dell'assolvimento degli obblighi tributari.

4. Obblighi dei professionisti incaricati

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, i professionisti si impegnano a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Divieto di ritenzione. I medesimi trattengono, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dalla società cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi.

Segreto professionale. I professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico, né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto.

5. Diritti e Obblighi della società cliente

Le società clienti:

- > hanno diritto di essere informata in ordine all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra i professionisti e la medesima;
- > hanno l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso i professionisti la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, fornendo ogni informazione utile al medesimo. La consegna della documentazione occorrente potrà essere oggetto di sollecito o ritiro da parte dei professionisti, senza responsabilità di questi ultimi per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte della società cliente;
- > devono collaborare con i professionisti ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per il suo espletamento;
- > hanno l'obbligo di informare tempestivamente i professionisti su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

6. Antiriciclaggio

Le società clienti dichiarano di essere state informate che i professionisti sono tenuti ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette.

In attuazione di quanto stabilito dal suddetto d.lgs., al momento della sottoscrizione della presente proposta, i professionisti assolvono gli obblighi di adeguata verifica.

7. Protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le società clienti autorizzano i professionisti e i loro ausiliari al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, le società clienti dichiarano di essere stata informata circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

8. Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dalle società clienti in base alla presente proposta di incarico si sia protratto per oltre 15 giorni rispetto al termine pattuito, i professionisti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, hanno facoltà di risolvere il contratto comunicando alla società cliente, con lettera raccomandata a/r o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9. Recesso

I professionisti possono recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 costituisce giusta causa di recesso.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dai professionisti in modo da non recare pregiudizio alla società cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di 10 giorni.

La società cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

10. Assicurazione

Si dà atto che i Professionisti sono attualmente assicurati per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza contratta con la Compagnia di assicurazioni "Lloyd's" con massimale per ogni richiesta di risarcimento pari ad Euro 2.500.000,00.

11. Foro competente

Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse emergere in relazione al presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Bologna.

12. Registrazione

Essendo il compenso previsto dalla presente proposta soggetto ad I.V.A., la sua eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi assoggettata ad imposta fissa.

13. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

14. Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 163/03, la diffusione delle informazioni contenute in questo documento non è consentita se non previa autorizzazione scritta dello Studio.

Qualora conveniate con la presente proposta, Vi prego di voler sottoscrivere la medesima nello spazio sottostante per accettazione, e di inviarcela via fax o via pec.

In attesa, Le porgo i miei migliori saluti.

Lugo, 31 marzo 2017


Dr. Maria Berli
socia